

AFFIDABILITA' delle IMPRESE e SICUREZZA dei LAVORI in QUOTA

Udine 14 marzo 2016



Gruppo Tecnico Regionale per l'Edilizia

- ✦ Formato da rappresentanti delle S.P.S.A.L. del F.V.G. e da un incaricato della D.I.L.
- ✦ Opera su mandato del Coordinamento dei Resp.li delle Strutture di P.S.A.L.



LEGGE REGIONALE N. 24

approvata dal Consiglio Regionale
nella seduta antimeridiana del 1 ottobre 2015

BUR, 1° supplemento ordinario n. 39, del 21 ottobre 2015

*Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di
infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto*

- Il rischio di caduta dall'alto è il fattore che presenta la **maggior incidenza** quanto a frequenza di casi d'inabilità permanente e infortuni mortali
- In Regione Friuli Venezia Giulia circa il **20%** dei casi di infortunio è causato da "Scivolamento o inciampo con caduta dall'alto".
- Prima causa di morte sul lavoro se si escludono gli incidenti stradali.

Elaborazione Flussi informativi INAIL 2014 Regione Friuli Venezia Giulia - Dal 2008 Al 2012

Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Infortuni Totali Denunciati	27.853	24.166	23.462	21.558	19.515
<i>Di cui Mortali</i>	26	18	18	20	18
<i>Di cui con Invalidità permanente</i>	969	807	828	732	620

Infortuni per cadute dall'alto Tipo Definizione /	Anno	2008	2009	2010	2011	2012
Con Invalidità Permanente		71	57	52	61	36
Morte		2	3	2	2	2

Terribile incidente sul lavoro, precipita dal tetto e muore

LUNEDÌ 07/12/2015

È successo in zona Pramaggiore verso le 10 di lunedì, inutili i disperati tentativi di soccorso. Sul posto ambulanza e operatori dello Spisal

Si tratta di Antonio Segat, artigiano di 60 anni residente ad Azzano Decimo (Pordenone), che si trovava sul tetto della palazzina per eseguire dei lavori di manutenzione in corrispondenza del camino d'una stufa a pellet. Poco dopo sono accorsi anche i suoi familiari, sconvolti per quanto accaduto. La procura della Repubblica di Pordenone ha autorizzato la rimozione della salma.



Art. 107, co. 1, del D.Lgs 81/2008 - Definizioni

Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.

Art. 115, co. 1, del D.Lgs 81/2008 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

*Nei lavori in quota qualora **non siano** state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, co. 1, lettera a), **è necessario** che i lavoratori **utilizzino idonei sistemi di protezione**, idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali assorbitori, connettori, ancoraggi, cordini retrattili ...*

Art. 148, del D.Lgs 81/2008 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo

*2. Nel caso in cui **sia dubbia tale resistenza**, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi **e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.***

ART 2 “Definizioni”

n) «*prevenzione*»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per **evitare o diminuire** i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;



D. Lgs. N° 626 dd. 19.09.1994 (entrato in vigore 27.11.1994)

Obblighi dei progettisti: art. 4
(ora art. 22 del D.lgs. 81/2008)



I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i **principi generali di prevenzione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche

Tale principio viene richiamato nell' art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 che prescrive la predisposizione di un ***Fascicolo dell'opera*** che:

“riporti l'individuazione dei rischi e delle misure preventive e protettive in dotazione all'opera e di quelle ausiliare per gli interventi successivi prevedibili sull'opera quali la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altri interventi successivi già previsti o programmati”.

Documento U.E. 26 maggio 1993

Allegato II



per il compartimento	indispensabile		cadenza	ditta incaricata	rischi potenziali	attrezzature di sicurezza in esercizio	dispositivi ausiliari in locazione	osservazioni
b - tetti piani								
c - tetti a forte inclinazione								
a - camini - pulizia dei camini - lavori da lattoniere - lavori in muratura								
d - tetti piani - impermeabilizzazione - lavori da lattoniere - pulizia - impianti elettrici - impianti parafulmine - imbiancatura								
e - tetti a forte pendenza - ricoprimento tetto - lavori da lattoniere - impianti elettrici - impianti parafulmine								

per il compartimento	indispensabile		cadenza	ditta incaricata	rischi potenziali	attrezzature di sicurezza in esercizio	dispositivi ausiliari in locazione	osservazioni
h - attrezzature incorporate all'edificio ad es. - pali per antenne - impianti elettrici - tinteggiatura - elementi anticorrosione - colonne montanti sporgenti dal tetto - impianti parafulmine - elevatori - serbatoi a pressione								
i - dispositivi di sicurezza incorporati all'edificio per lavori successivi ad es. - parapetti provvisori - impianti elettrici - tinteggiatura - pulizia - pannelli provvisori - protezioni anticorrosione - ancoraggi per ponteggi								

Allegato XVI Scheda II-1

<i>Tipo di intervento</i>	<i>Rischi individuati</i>

<i>Informazioni per imprese esecutrici progettata e del luogo di lavoro</i>	<i>caratteristiche tecniche dell'opera</i>



<i>Punti critici</i>	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
...		

MODALITA' PER L'ACCESSO IN COPERTURA : SOLUZIONI ADOTTATE



Manutenzione ordinaria e straordinaria

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001 - Supplemento Ordinario n. 239* (Rettifica G.u. n. 47 del 25 febbraio 2002)

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Manutenzione ordinaria

- Pulizia camini - canne fumarie
- Sistemazione manto di copertura
- Manutenzione impianti fotovoltaici
- Evacuatori fumo / aspiratori eolici
- Impianti tecnologici - Antenne
- Pulizia canali
- Impermeabilizzazioni
- Ispezioni tecniche
- Scarico della neve
- Pulizia del guano dei volatili
- Manutenzioni industriali

Manutenzione straordinaria

- Installazione di camini o canne fumarie
- Installazione di antenne
- Rifacimento del manto di copertura
- Installazione impianti fotovoltaici
- Installazione di evacuatori fumo
- Installazione di nuovi impianti tecnologici
- Installazione di luminarie, insegne
- Interventi strutturali
- Smaltimento eternit

Ne consegue che oggi



GRADO

Scivola dal tetto mentre aggiusta l'antenna: muore a 60 anni

La vittima è Raffaele Iannarelli di Cervignano. Era componente della commissione ambiente in Comune
di Elisa Michellut

05 dicembre 2015



Raffaele Iannarelli, 60 anni, è morto scivolando dal tetto di villa Alcione. Stava riparando l'antenna condominiale a Grado Pineta.

Il sessantenne è precipitato da un'altezza di 10 mt morendo sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 corsi sul posto insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco.



MOTIVI

- NOMINA C.S.P. A PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA GIA' ELABORATO
- ACCONDISCENDENZA NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE PER PRESUNTO RISPARMIO
- ASSENZA DI NORMA COGENTE
- RAGIONI ESTETICHE
- CARENZA SOLUZIONI (OFFERTA MERCATO)
- INSOFFERENZA ITALIANA AGLI OBBLIGHI
- POCA LUNGIMIRANZA / VISIONE MIOPE
- ALTRO ????

La critica per cui la L.R. 24/2015 sia superflua in quanto già tutto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/08, è smentita nei fatti ed in particolare in **19** anni di mancata applicazione di quello spirito che il legislatore gli ha attribuito, ma che in concreto non ha trovato riscontro, attraverso ipocrite soluzioni permesse da un vulnus normativo.

REGIONI CHE HANNO LEGIFERATO AL RIGUARDO:





Regione Toscana

Home

Sei in: Reg
Specia

E-R

Il portale della Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

P

Cerca

Servizi Domestici

Organ

Forma

Proce

Modi

Valut

Arred

Allo

Pro

Rice

Med

Rel

Med

Fam

Doc

Ten

dalla

Indir

quot

2001

S

S.S.

Lav

Atto

img

Dal 1

Finis

2011

dalla

Indir

quot

2001



REGIONE DEL VENETO



REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 ottobre 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI

Spec. in a.p., comma 20c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 settembre 2012.

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.

e in Friuli Venezia Giulia ?



Nel **2011** il gruppo regionale edilizia delle A.S.S. formula una ipotesi di legge regionale .

Tale proposta viene presa in esame e presentata il **29.03.2013**



PROPOSTA DI LEGGE N. 250

Presentata dal consigliere
Novelli

<<Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>>

TITOLO	"Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto"
MATERIA	420.02 - Edilizia residenziale e pubblica 240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
STATO ITER	progetto ritirato
INIZIO ITER	PROGETTO DI LEGGE PRESENTATO IL 25/10/2013 DA Novelli , Barillari , Ziberna , Cargnelutti , Marini , Riccardi , De Anna , Revelant , Santarossa , Sibau 019 PDL
ASSEGNAZIONE	ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE IV , CON PARERE DELLE COMMISSIONI II , IL 30/10/2013
ESAME COMMISSIONE	INIZIATO L'ESAME IN COMMISSIONE IL 28/01/2014 ESAMINATO DALLA COMMISSIONE NELLE SEGUENTI SEDUTE: Illustrazione - Verb 034 28 01 2014 IV COMM Audizioni - Verb 038 12 02 2014 IV COMM Allegati completo Esame - Verb 79 26 02 2015 IV Comm
NOTE	Progetti ritirato il 25 febbraio 2015.



**CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

Trieste, 04/02/2014
PROT. GEN.

Classifica 1-11-3 N. 0000694 / P
Spett.li

- Confindustria
- Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG
- Confartigianato - Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del FVG
- C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccole a media impresa
- CONFEDILIZIA - Federazione Regionale Friuli- Venezia Giulia della Proprietà Edilizia
- U.P.P.I. - Unione piccoli proprietari immobiliari di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste
- CONFCOOPERATIVE FRIULI VENEZIA GIULIA
- Lega delle Cooperative del FVG
- A.G.C.I. Federazione regionale
- ANCE Associazione regionale Collegio costruttori edili FVG
- Ordine degli ingegneri
- Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori
- Ordine professionale dei geologi
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Collegi dei geometri di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone
- Collegio professionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati
- Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
- Presidente Consiglio Autonomie locali
- ANCI
- UPI
- UNCEM
- INU (Istituto nazionale di urbanistica)
- AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) - Sez. Triveneto - Emilia Romagna
- Amici della Terra
- Club Alpino Italiano (CAI)
- Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)
- Italia Nostra
- Legambiente
- Lega italiana protezione uccelli (LIPU)
- WWF Fondo mondiale per la natura
- CONFAGRICOLTURA FRIULI VENEZIA GIULIA
- COLDIRETTI del FVG
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)

- KMECKA ZVEZA - Associazione regionale agricoltori
- Associazione Esposti Amianto F.V.G.
- CGIL regionale
- CISL regionale
- UIL regionale
- UGL regionale
- CONFISAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina - SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SCPSAL)
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 - Isontina - SOC SICUREZZA E PREVENZIONE E - NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (PSAL)
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 - Alto Friuli - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - MEDIO FRIULI - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - Bassa Friulana - DIPARTIMENTO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - Friuli Occidentale -SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SCPSAL)
- ANMIL - Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro - Sedi provinciali
- INAIL - Direzione regionale FVG (ex ISPESL)
- Direzione regionale del lavoro del Friuli Venezia Giulia
- Cassa edile di mutualità ed assistenza di Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone
- CISC Udine - Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri
- CPT - Comitato paritetico territoriale della provincia di Trieste
- CEFS - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza
- EDILMASTER - La Scuola Edile di Trieste
- FORMEDIL Gorizia
- ESMEPS - Ente scuola maestranze edili prevenzione e sicurezza di Pordenone

Allegati: n. 2

Oggetto: invito ad audizione.

Per incarico del Presidente della IV Commissione permanente, Vittorino Boem, si invitano le SS.LL. ad un'audizione con la predetta Commissione in merito alle proposte di legge n. 28 <<Norme per la riqualificazione urbana, il decoro paesaggistico e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente>> (Revelant e altri) e n. 19 <<Norme di sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>> (Novelli ed altri).

L'incontro si terrà **mercoledì 12 febbraio 2014, con inizio alle ore 10.00 e prosecuzione nel pomeriggio**, come da programma di seguito riportato, nella sede del Consiglio regionale, piazza Oberdan n. 6, Trieste.



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale



XI LEGISLATURA

atti consiliari

PROPOSTA DI LEGGE N. 84

presentata dai consiglieri Novelli, Boem, Barillari, Moretti, Ziberna, Lauri, Cargnelutti, Marini,
Riccardi, De Anna, Revelant, Santarossa, Sibau, Edera

il 3 marzo 2015

<<Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti
al rischio di cadute dall'alto>>



LEGGE REGIONALE N. (84)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta antimeridiana dell' 1 ottobre (**all'unanimità)**

**<<Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di
infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto>>**



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 39
DEL 21 OTTOBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 42
DEL 21 OTTOBRE 2015

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.





Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

- **11 articoli**
- **Allegato A (riferito all'art. 4 – Criteri Generali) con 4 articoli**

Sommario L. R. 24/2015

Art. 1 FINALITÀ

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 CRITERI GENERALI

Art. 5 ADEMPIMENTI

Art. 6 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Art. 7 SANZIONI

Art. 8 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 9 MODIFICHE ART. 51 L.R. 19/2009

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

Allegato A

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **copertura:** la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
- b) **percorso di accesso alla copertura:** il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- c) **punto di accesso alla copertura:** il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
- d) **elaborato tecnico della copertura:** il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

Art. 3

(Ambito di applicazione)

- 1.** Le disposizioni della presente legge si applicano agli **interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale.**
- 2.** Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- 3.** In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.

L.R. 19/2009 – Codice Regionale dell'Edilizia

Art. 16 - Attività edilizia libera

1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

...

a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;

...

m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;

...

m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno **delle zone destinate ad attività produttive o commerciali** previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4
(Criteri generali)

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 **deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.**
2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5

(Adempimenti)

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

- a)** *all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della SCIA o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6 comma 1, lettere a) e b);*
- b)** *a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);*
- c)** *al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori, allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.*

Art. 5 - Adempimenti

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g) e invia alla competente amministrazione comunale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, **è consegnato al nuovo proprietario** o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

Art. 5 - Adempimenti

- 4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta*, mantenendo aggiornato il *registro di controllo dei dispositivi* installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

NOTA BENE: *sul proprietario dell'immobile o sull'eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione, nel caso commissioni lavori sulla copertura, ricadono comunque gli obblighi di cui agli art. 90 e 93 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in qualità di committente.*

Art. 6

(Elaborato tecnico della copertura)


1. ***L'elaborato tecnico della copertura***, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, ***è costituito dai seguenti elementi:***
 - a) ***relazione tecnica*** di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
 - b) ***planimetria***, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
 - c) ***documentazione attestante l'idoneità della struttura*** alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;

Art. 6 - *Elaborato tecnico della copertura*

- d) *certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio*, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
- e) *dichiarazione dell'installatore* riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
- f) *manuale d'uso e manutenzione* degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- g) *programma di manutenzione* degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

SCHEMA L.R. 24/2015


EDILIZIA AUTORIZZATA



EDILIZIA LIBERA


1

Fase progettuale



Il committente, all'atto dell'inoltro della istanza del titolo autorizzativo o S.C.I.A. o D.I.A. trasmette in Comune :

- relazione tecnica (caratteristiche copertura, modalità di accesso e transito, tipologia D.P.I. anticaduta da utilizzarsi);
- planimetria in scala adeguata.



2

Fase certificativa



Al termine dei lavori, presentazione in Comune :

- **documento attestante idoneità struttura derivante dalle sollecitazioni dei D.P.I.**
- **certificazione CE dispositivo/punto ancoraggio, linea vita ..**
- **dichiarazione corretta installazione**

**In alternativa : DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
ATTESTANTE ADEMPIMENTO**





EDILIZIA LIBERA (art. 5 co. 2)

Il committente o altro soggetto legittimato acquisisce

- ✓ Planimetria in scala
- ✓ Certificazione CE dispositivo/punto ancoraggio, linea vita ecc.
- ✓ Dichiarazione corretta installazione
- ✓ Manuale d'uso e manutenzione D.P.I.
- ✓ Programma manutenzione

**e trasmette in Comune DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE
AVVENUTO ADEMPIMENTO**



SANZIONI (art.7 co. 1)

La mancata presentazione della documentazione costituisce condizione ostacolo al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dell'esecuzione dei lavori





SANZIONI (art.7 co. 2)

La mancata consegna degli elaborati costituisce causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità





SANZIONI (art.7 co. 3)

**Mancata trasmissione dichiarazione
atto notorio, determina una
sanzione pecuniaria di 258 €**



Allegato A

(Riferito all'articolo 4)

Art. 1 - Criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale *sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza*. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

- a) il percorso di accesso alla copertura;*
- b) il punto di accesso alla copertura;*
- c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.*

2. *La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione* dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.

3. *L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.*

All. A: art. 2 - Percorsi di accesso alla copertura

1. *Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura* di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, *devono essere specificate le motivazioni* in base alle quali tali misure risultano non realizzabili *e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione*, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.

2. I *percorsi di accesso di tipo non permanente* possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:

- a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
- b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
- c) opere provvisionali.

All. A: art. 2 - Percorsi di accesso alla copertura

3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:

- a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- b) sia previsto un *dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio*, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una *larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti*;
- c) i *percorsi orizzontali* e obliqui abbiano i *lati prospicienti il vuoto protetti* contro il rischio di caduta dall'alto;
- d) i *percorsi verticali* siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

All. A: art. 3 - Punti di accesso alla copertura

1. *La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno,* in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.

2. *In caso di accesso interno* lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:

a)ove sia costituito da una *apertura verticale*, la stessa deve avere una *larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri*;

b)ove sia costituito da un'*apertura orizzontale o inclinata*, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; *se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati*;

c)i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;

d)possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

All. A: art. 4 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, *a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.*

2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve *garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione* quali, a titolo di esempio:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

3. *Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.*

la L.R. **NON** prevede l'obbligo d'installazione di linee vita.

Allegato A

Art. 1 Criteri generali di progettazione

Comma 1 Nei casi di applicazione della presente l.r. sono **progettate e realizzate** **misure** preventive e protettive in condizioni di sicurezza.

Comma 2 La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della **frequenza accessi e lavori da eseguirsi.**

Art. 4 Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura

Comma 3

Nella scelta dei dispositivi di protezione sopracitati (passerelle, parapetti, linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio, reti di sicurezza, impalcati, ganci di sicurezza da tetto) deve essere considerata la **frequenza e modalità esecuzione** degli interventi privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

la L.R. **NON** prevede l'obbligo di percorsi permanenti di accesso

- Allegato A

- Art. 2 Percorsi di accesso alla coperture**

Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui **non** sia possibile adottare misure di tipo permanente devono essere **specificate** le motivazioni per cui tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione (scale opportunamente vincolate, p.l.e. certificate per sbarco, opere provvisionali), tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.

Ne consegue :



Una **valutazione del rischio**, basata su elementi oggettivi quali:

- frequenza di accesso e lunghezza transiti
 - tipologia lavori da eseguirsi e attrezzatura necessaria
 - caratteristiche copertura (forma, pendenza, materiale, portanza, nuova/esistente ecc.)
 - addetti interessati (n°, lavoratori, committenti ...)
 - condizioni atmosferiche
 - altro....(ad es. rischi per terzi, presenza alberi)
- redatta da un professionista**, che adotta gli accorgimenti ritenuti necessari

Al datore di lavoro spetta comunque l'obbligo di

Art. 111, co. 1, del D.Lgs 81/2008:

***Il datore di lavoro**, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, **sceglie le attrezzature** di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:*

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

***2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota** in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.*

Co.3 Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota

Co 4 Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Co. 5 Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, **individua** le misure atte a **minimizzare** i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, **prevedendo**, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

Da prendersi in considerazione in interventi di tipo :

- Restauro o risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia

Elementi distintivi

- Centralità del committente
- Progettabilità delle misure
- Ambito di applicazione della norma

Centralità del committente

Come nel titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/2008,
è il committente a **governare** il processo.

All'art. 5 (adempimenti) viene in primis
riportato la sua figura e solo in secondo
ordine viene indicato “altro soggetto
legittimato”

Non vi sono altri ruoli (progettista, direttore
lavori ecc.) investiti dagli “adempimenti”

Progettabilità delle misure

Art. 90 co. 3 D. Lgs. 81/2008 :

..... il committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

DISPOSTO QUASI SEMPRE DISATTESO

Art. 5 co. 1 lett. "a" L.R. 24/2015 :

all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione s.c.i.a. o d.i.a., trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) (relazione tecnica e planimetria).

Progettabilità delle misure

La documentazione presentata / redatta in fase iniziale assume dignità propria:

- Entra a far parte del fascicolo dell'opera (presenza di un CPL o CEL – art.6 c.2 e 3)
- Svolge la funzione di fascicolo dell'opera limitatamente ai lavori in copertura

In mancanza del fascicolo delle caratteristiche dell'opera (ex art. 91 del D.Lgs. 81/2008)

l'elaborato tecnico della copertura

costituisce di fatto l'unico documento tecnico che indica come operare in sicurezza sulla copertura (misure previste e adottate)



e a proposito di tutela dell'estetica di edifici soggetti a tutela Sopraintendenza



Ambito di applicazione

Oltre alle opere in cui è previsto una istanza di titolo autorizzativo o la presentazione di s.c.i.a. o d.i.a., sono compresi anche i lavori di edilizia libera (art. 16 co. 1 I.R. 19/2009) inerenti:


- interventi di manutenzione straordinaria (a-bis)
- installazione di impianti solari termici/fotovoltaici (m)
- installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica (m-bis)

ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici che espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri

ORIENTAMENTI DELLA MAGISTRATURA



**Cassazione Penale, Sez. 4,
07 marzo 2013, n. 10608 -
Ponteggi non sicuri e
responsabilità di un
committente**



Sentenza Cassazione Penale, Sezione 4, n. 34701 del 10 agosto 2015 – Responsabilità del committente per la morte di un lavoratore autonomo

📅 21/09/2015

[Lavoratore Autonomo, Sentenza Cassazione](#)



In questa sentenza la Suprema Corte ha sottolineato che "il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui, ove l'evento debba ricollegarsi, in tutto o in parte alla sua condotta colposa omissiva o commissiva, come quando permette lo svolgimento dei lavori in situazioni nelle quali emerga situazione di pericolo, dovuto allo stato dei luoghi e/o all'impiego di determinati mezzi, o quando si sia ingerito."

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 agosto 2015, n. 35339 –

Cedimento di un pilastro e infortunio mortale. Più titolari di posizioni di garanzia

..... Ed anzi, si è anche detto, **il committente, è titolare di un'autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (Cass. pen. Sez. IV, n. 10608 del 4.12.2012).**

Evitare le cadute dall'alto?
oggi si può!



*Grazie
dell'attenzione*